

Impugnazione proposta il 21 novembre 2017 da VM Vermögens-Management GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017, causa T-374/15, VM Vermögens-Management / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-653/17 P)

(2018/C 094/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VM Vermögens-Management (rappresentanti: T. Dolde e P. Homann, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), DAT Vermögensmanagement GmbH

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 7 settembre 2017, causa T-374/15;

— rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo dedotto viene contestata una violazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell'Unione europea ⁽¹⁾, in combinato disposto con il diritto ad essere sentiti in giudizio ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il diritto alla proprietà privata di cui all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La motivazione a ciò fatta valere consisterebbe nel fatto che il Tribunale non avrebbe considerato le ripercussioni della variazione della classificazione delle prestazioni di servizi dei marchi dell'Unione europea, *Vermögensmanufaktur*, conseguente ad una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento sul marchio dell'Unione europea, e la decisione contestata avrebbe quindi dichiarato nullo tale marchio anche per le prestazioni di servizi aggiunte ad esso, senza che ne fosse stata in tal misura valutata la possibilità di registrazione per i relativi marchi dell'Unione. Il Tribunale non avrebbe quindi dovuto dichiarare irricevibili le domande presentate dal ricorrente al fine di ottenere la riforma della decisione impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso viene contestata una violazione dell'articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto il Tribunale avrebbe sommariamente dichiarato inammissibili le domande presentate dal ricorrente e dirette alla riforma della decisione impugnata, senza pronunciarsi in merito alle ripercussioni spiegate sulla modifica della classificazione dei servizi dei marchi dell'Unione europea *Vermögensmanufaktur*, conseguente ad una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, del regolamento sul marchio dell'Unione europea.

Con il terzo motivo di ricorso viene contestata la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in quanto le osservazioni svolte dal Tribunale sul carattere descrittivo sono basate su valutazioni inesatte relative all'accezione dell'indicazione *Vermögensmanufaktur* nel settore commerciale rilevante e tra il marchio dell'Unione e i servizi considerati descrittivi non sussisterebbe alcun nesso sufficientemente concreto e diretto, atto a consentire di ritenere descrittivo il marchio dell'Unione.

Con il quarto motivo di ricorso viene contestata la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio dell'Unione europea, poiché il Tribunale avrebbe motivato la carenza di capacità distintiva del marchio dell'Unione europea soltanto con la circostanza che il termine *Vermögensmanufaktur* verrebbe inteso dal settore commerciale rilevante come espressione elogiativa e informazione promozionale, senza esporre il motivo per cui il marchio dell'Unione non è in grado di svolgere una funzione di indicazione d'origine distintiva.

Con il quinto motivo di ricorso viene contestata una violazione dell'articolo 75, secondo comma, del regolamento sul marchio dell'Unione europea, poiché il Tribunale avrebbe respinto la violazione del diritto ad essere sentiti in giudizio con la sola motivazione che i documenti tardivamente presentati dall'EU IPO nel procedimento non sarebbero stati considerati in sede di valutazione da parte della commissione di ricorso e la decisione contestata non sarebbe sorretta da essi, sebbene emerga univocamente dagli atti che la commissione di ricorso si è conformata letteralmente e pedissequamente nella sua decisione a tali mezzi di prova e non è stata offerta in nessun momento occasione al ricorrente di presentare le proprie osservazioni in merito ad essi.

Con il sesto motivo di ricorso viene contestata una violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell'Unione europea, in quanto la decisione contestata sarebbe stata corroborata da mezzi di prova che in primo grado sarebbero risultati tardivi dinanzi all'EU IPO, in modo che la commissione di ricorso avrebbe dovuto del pari considerarli tardivi. Il Tribunale sarebbe quindi pervenuto nella sentenza impugnata all'inesatta conclusione che tali mezzi di prova non sarebbero stati presi in considerazione dalla commissione di ricorso e che essi non sarebbero risultati decisivi ai fini della decisione contestata.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 22 novembre 2017 dalla Bayerischen Motoren Werke AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-671/14, Bayerische Motoren Werke AG/Commissione

(Causa C-654/17 P)

(2018/C 094/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG (rappresentanti: M. Rosenthal, G. Drauz e M. Schütte, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Freistaat Sachsen

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Quinta Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-671/14,
2. annullare la decisione pronunciata dalla convenuta il 9 luglio 2014 nel procedimento SA.32009 (2011/C) ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato interno l'importo di EUR 28 257 273, corrispondente alla quota dell'aiuto di EUR 45 257 273 richiesta eccedente l'importo di EUR 17 milioni; se e nei limiti in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea dovesse ritenere di non essere in grado di deliberare in maniera definitiva a tal riguardo chiede, in subordine, il rinvio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea;
3. in subordine, annullare la decisione pronunciata dalla convenuta il 9 luglio 2014 nel procedimento SA.32009 (2011/C) ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, nella parte in cui essa vieta la concessione di qualsivoglia aiuto esente da notifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento generale di esenzione per categoria, nella versione del 6 agosto 2008, per il progetto di investimento della ricorrente e dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno, nel misura in cui questo eccede l'importo di 17 milioni,
4. condannare la convenuta alle spese, ai sensi degli articoli 138, paragrafo 2, 184, paragrafi 1 e 2 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia.